

A tutti i clienti

RST/AR/TJ/07-2018

Vipiteno, lì 25 giugno 2018

Gentili clienti,

con la presente intendiamo ricordare una novità introdotta dalla 'legge di bilancio' 2018 nonché segnalare una modifica relativa all'erogazione mensile della quota di TFR.

**Erogazione mensile del Trattamento di fine rapporto (Quir)**

Si concluderà il 30 giugno 2018 il periodo sperimentale di applicazione della Quir. Si tratta della possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di percepire mensilmente il TFR maturando in busta paga. Conseguentemente, dal prossimo mese di luglio troverà nuovamente applicazione la disciplina ordinaria del TFR che riconosce ai lavoratori dipendenti la facoltà di richiedere anticipazioni del TFR solo in specifici casi e a determinate condizioni (Art. 2120, c. 6-11, C.C.).

A seguito della scadenza del periodo sperimentale adeguiamo, nell'elaborazione paghe, nuovamente tutti i dipendenti al trattamento ordinario del TFR a partire dal mese di luglio.

**Obbligo del pagamento delle retribuzioni (divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti)**

La legge di bilancio ha introdotto un nuovo obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni che impone ai datori di lavoro o ai committenti a partire dal 1° luglio 2018 di corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto bancario (IBAN) del lavoratore
- strumenti di pagamento elettronico
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.

A pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000 non è più consentito il pagamento della retribuzione per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti. Al contempo è stato previsto, che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Esclusi dall'obbligo sono unicamente le pubbliche amministrazioni e i datori di lavoro del settore domestico.

**Eccezioni per tirocini e rapporti autonomi occasionali**

L'ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito con la comunicazione n. 4538/2018 alla Guardia di Finanza. Oltre alle eccezioni per la pubblica amministrazione e il settore domestico, anche i rapporti occasionali per attività di lavoro autonomo occasionale e tirocini sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni di cui sopra. Pertanto, è possibile continuare a pagare in contanti (entro il limite generale per i pagamenti in contanti per un importo non superiore a 3.000 euro) una nota/ricevuta per lavoro autonomo occasionale, nonché una borsa di studio per tirocini.

In caso di violazione, il datore di lavoro non può sanare la sua posizione, di conseguenza, non può chiedere la riduzione più favorevole delle sanzioni ("potere di diffida" – Art. 13, D.Lgs. n. 124/2004). Se altri organismi di vigilanza accertano una violazione e il datore di lavoro non paga la sanzione entro i 30 giorni previsti, il verbale deve essere trasmesso all'ispettorato del lavoro locale come organo amministrativo responsabile. Anche gli scritti difensivi e le obiezioni possono essere indirizzate all'ispettorato del lavoro locale.

Non è stato ancora ufficialmente chiarito il caso degli anticipi in contanti per spese sostenute dal dipendente nell'espletamento del suo rapporto di lavoro. Al fine di evitare che il dipendente debba attingere ai propri soldi, spesso accade che il datore di lavoro fornisca al dipendente una certa somma di denaro in contanti, in modo che le spese sostenute in relazione alle trasferte (ad esempio per il pasto o il pernottamento) possano essere saldate immediatamente. Di conseguenza, deve consegnare i documenti giustificativi pertinenti al datore di lavoro dopo il completamento della trasferta. In questi casi, non dovrebbe trattarsi di retribuzione, ma di un rimborso spese

# RST

Rainer  
Steckholzer  
Tschöll  
Mizzon

Wirtschaftsprüfer & Steuerberater,  
Amtliche Rechnungsprüfer, Arbeitsrechtsberater  
*Dottori Commercialisti, Revisori Legali dei Conti, Consulenti del Lavoro*

analitico. Pertanto, si ritiene che questa forma di pagamento in contanti sia ancora ammissibile, poiché il nuovo obbligo si riferisce solo alla retribuzione.

Rimaniamo a disposizione per ogni domanda in merito agli argomenti sopra descritti.

Distinti saluti

Rainer – Steckholzer – Tschöll – Mizzon

Tutte le circolari e le informazioni necessarie in materia di tutela dati (privacy - art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) sono sempre disponibili anche sul nostro sito [www.rst.bz.it](http://www.rst.bz.it)

RST-SERVICE GMBH SRL

Bahnhofstraße 8 Via stazione, 8 | I-39049 Sterzing Vipiteno

T 0472 761 300 | F 0472 761 360 | [info@rst.bz.it](mailto:info@rst.bz.it) | [www.rst.bz.it](http://www.rst.bz.it) | PEC [rst-service-gmbh@legalmail.it](mailto:rst-service-gmbh@legalmail.it)

Handelsregister Bozen, St.-Nr./MwSt.-Nr. CCIAA Bolzano, C.F./P.I. 02736850211

Gesellschaftskapital: 12.000 Euro voll eingezahlt Capitale sociale: 12.000 Euro interamente versato

